

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale *accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in particolare l'art. 19 ("Comitato Unico di Garanzia");

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, da ultimo modificato con Decreto n. 657 del 12.12.2016, ed in particolare all'art. 2, comma 2, ove è stato abolito il *quorum* di validità delle elezioni per il rinnovo del CUG;

VISTO il "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", da ultimo modificato con Decreto n. 271 del 30.05.2018;

VISTO il Decreto n. 102 del 22.03.2017, con il quale sono stati proclamati gli eletti nel Comitato Unico di Garanzia per il 2017/2021, in cui, considerate le affluenze finali al voto, si sono attribuiti 3 rappresentanti al personale tecnico-amministrativo e 2 al personale docente e ricercatore;

VISTA la successiva cessazione dalla carica del rappresentante del personale tecnico amministrativo Dott. Luigi Scarcella (trasferito ad altro Ateneo);

VISTO il disposto dell'art. 2, comma 2, del Regolamento CUG: "*In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti si procede ad attingere dalla graduatoria dei non eletti. Qualora non sia possibile scorrere la graduatoria dei non eletti, valutato il periodo di mandato ancora da espletarsi, l'Università potrà procedere ad elezioni suppletive.*"

VISTO il disposto dell'art. 2, comma 8, del citato Regolamento CUG: "*Nel caso di interruzione anticipata del mandato i/ le componenti subentranti durano in carica per lo scorcio della durata del Comitato Unico di Garanzia*";

RITENUTO di procedere con all'elezione suppletiva di un componente del personale tecnico-amministrativo per il residuo periodo del quadriennio 2017/2021;

DECRETA

Articolo 1 (Indizione elezioni)

1. Sono indette per il giorno **28 gennaio 2020 (martedì)** le elezioni di componenti il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per il residuo periodo del quadriennio 2017/2021. **Il mandato dell' eletto scadrà il 31 ottobre 2021.**

2. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente **dalle ore 9,00 alle ore 18,00**; le operazioni di voto e scrutinio verranno effettuate a mezzo voto telematico.

Articolo 2 (Rappresentanze da eleggere e durata del mandato)

1. E' da eleggersi n. **1** rappresentante effettivo (con riferimento al numero delle organizzazioni sindacali rappresentative al momento della pubblicazione del bando elettorale, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165/2001) a suffragio universale, tra il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici.

2. Saranno, altresì, nominati altrettanti componenti supplenti dei medesimi ruoli (nel numero di 5), da attingere dalla graduatoria dei non eletti in modo da consentire la presenza paritaria di entrambi i generi, ove possibile.

3. **Il mandato degli eletti scadrà il 31 ottobre 2021. I componenti eletti a suffragio universale non possono svolgere più di due mandati consecutivi. I mandati in corso sono computati.**

5. **La variazione del numero delle organizzazioni sindacali rappresentative successiva al momento della pubblicazione del bando elettorale non ha effetto sul bando elettorale e sulla composizione del Comitato Unico di Garanzia per l'intera durata del mandato in corso.**

Articolo 3 (Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale in servizio alla data delle elezioni, ad eccezione, per l'elettorato passivo, delle incompatibilità elencate di seguito: sono però incompatibili con il mandato nel Comitato Unico di Garanzia le seguenti cariche: i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Senato Accademico, i Direttori di Dipartimento, i delegati del Rettore, i Dirigenti, i Presidenti delle Scuole di Ateneo, i Coordinatori o Presidenti dei Corsi di Studio, i Direttori dei Corsi delle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione, i Direttori dei Centri di Servizio e dei Centri Interdipartimentali di Ricerca.

2. I Dirigenti godono del solo elettorato attivo e potranno esprimere le loro preferenze a favore del personale tecnico – amministrativo e/o collaboratori ed esperti linguistici.

3. Valgono le limitazioni all'elettorato passivo previste dal Regolamento Elettorale di Ateneo, all'art. 3 (*"Fermo quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto, ha diritto al solo elettorato attivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.*

2. *È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale che sia stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 18 comma 9 dello Statuto.*

3. *L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o, nel caso di personale dipendente a tempo determinato, prima della data di termine del contratto. Il computo dei termini decorre dalla data d'inizio del mandato.*

4. *Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale.*

[...]

7. *I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.*

8. *Ai sensi del Decreto Ministeriale 167 del 26.4.2011, articolo 3, comma 3, ai Professori e Ricercatori che svolgono la propria attività totalmente presso Università diversa da quella di appartenenza, spetta l'esercizio del diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale Università.*

9. *Relativamente ai Professori Straordinari a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della Legge 4.11.2005, n. 230 ed al relativo Regolamento di Ateneo, il titolare dell'incarico non possessore dell'idoneità/abilitazione per la fascia di professore ordinario è escluso dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di Rettore, Direttore di Dipartimento e Presidente di Scuola di Ateneo. Il titolare dell'incarico, qualora possessore della predetta idoneità o abilitazione, resta invece escluso dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto di Ateneo, qualora la durata dell'incarico sia inferiore a quella del mandato, ai sensi del comma 3 del presente articolo. La partecipazione agli Organi delle strutture di afferenza avviene sulla base delle disposizioni e modalità stabilite, per i docenti di ruolo, dai relativi Regolamenti.*

4. L'elettorato passivo verrà riconosciuto (salvo i casi di dimissioni volontarie) anche alle lavoratrici ed ai lavoratori del personale tecnico amministrativo che raggiungeranno, per il periodo di mandato, il limite di età ordinamentale (65 anni) in quanto allo stato attuale è necessario verificare con l'istituto previdenziale il conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione.

Articolo 4 (Liste degli elettori)

1. **Le liste dell'elettorato attivo e passivo sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione e pubblicate mediante affissione agli Albi dell'Università e sul sito web di Ateneo all'indirizzo <http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home/elezioni.html> almeno venti giorni prima della data delle elezioni.**
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni. Gli aventi diritto al voto possono, inoltre, segnalare ai competenti Uffici dell'Amministrazione eventuali errori materiali, nel medesimo termine di dieci giorni dalla pubblicazione delle liste.

Articolo 5 (Candidature)

1. Le elezioni del Comitato Unico di Garanzia si svolgono sulla base di candidature ufficiali. **Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali, da formalizzarsi presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali. Coloro che intendono candidarsi possono altresì presentare la candidatura in un'apposita riunione del corpo elettorale, che si terrà almeno 10 giorni prima delle elezioni, se richiesta da uno o più candidati interessati. Le candidature sono rese pubbliche anche mediante il sito web dell'Università.**
2. La candidatura dovrà essere formalizzata entro il **23 dicembre 2019**, ore 12,00, presso la Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare, utilizzando il modulo apposito che sarà pubblicato alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home/elezioni.html> **da inviarsi in formato pdf, con acclusa copia fronte retro di un documento di identità, all'indirizzo: affariistituzionali@pec.unimore.it.**
3. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere un'assemblea (a cui sarà data adeguata diffusione con supporto multimediale per consentire la partecipazione del personale di entrambe le sedi) e di fare uso della posta interna o pagina web dedicata.

Articolo 6 – Preferenze esprimibili e validità delle elezioni

1. Ciascun elettore potrà indicare due preferenze nell'ambito del personale appartenente alla propria categoria elettorale - personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici). **Per ciascuna categoria la lista dei candidati è unica; gli elettori in servizio presso una sede possono votare per candidati/e in servizio presso l'una o l'altra sede.**
2. Il personale dirigente potrà esprimere le proprie preferenze a favore del personale tecnico-amministrativo e/o collaboratori ed esperti linguistici.
3. **Non è previsto alcun numero minimo di votanti per la validità delle consultazioni elettorali nel Comitato Unico di Garanzia.**

Articolo 7 (Seggi elettorali)

1. Con successivo Decreto verranno costituiti i seggi elettorali, nel numero complessivo di **3**, di cui 2 presso la sede di Modena e 1 presso la sede di Reggio Emilia.
2. Ogni seggio è composto da un Presidente e quattro componenti (un Prof. di I fascia, un Prof. di II fascia, un ricercatore, un personale tecnico amministrativo), di cui uno con funzioni di Vice Presidente, scelti tra il personale dell'Università.

3. Non può far parte del seggio chi si presenta quale candidato.
4. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 8 – (Propaganda elettorale)

1. Nel periodo che va dalla pubblicazione del bando, che dispone la convocazione del corpo elettorale, fino a due giorni precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Università, su richiesta degli interessati, riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee, nonché una pagina *web* dedicata sul portale di Ateneo e la possibilità di utilizzare per fini elettorali le liste di distribuzione di Ateneo.
2. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
3. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti dalla Costituzione e dalla legge.
4. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

Articolo 9 – (Commissione Elettorale Centrale)

1. Alla Commissione Elettorale Centrale permanente, nominata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale di Ateneo, spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità dei candidati, la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, l'approvazione delle operazioni di scrutinio, la decisione in prima istanza dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 10 – (Approvazione delle operazioni di scrutinio)

1. La Commissione, ove non sia diversamente disposto, si riunisce **entro tre giorni, naturali e consecutivi**, dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. La Commissione Elettorale Centrale permanente provvede **entro quattro giorni, naturali e consecutivi**, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione agli albi dell'Università, nonché sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico **entro quattro giorni, naturali e consecutivi**, dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva nella prima seduta utile.

Articolo 11 – (Proclamazione degli eletti)

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, il Rettore procede alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispone la immediata pubblicazione mediante affissione agli albi dell'Università e mediante pubblicazione sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti fatta salva la necessità di garantire la presenza dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. A parità di voti risulterà eletto il candidato con **maggiore** anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con **minore** anzianità anagrafica.



Articolo 12 – (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel Regolamento Elettorale di Ateneo e nel "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" .

Articolo 13 – (Responsabile di procedimento – Informazioni)

1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Brancolini, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare dell'Ateneo. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 059 2058355 (Francesca Simionato)- tel 059/2058338 (Gabriella Brancolini); e-mail: affariistituzionali@unimore.it.

Articolo 14 - Foro competente

Per l'eventuale contenzioso giurisdizionale amministrativo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna.

Prot. N. 243570
Modena, lì 05.12.2019

IL RETTORE
(F.to Prof. Carlo Adolfo PORRO)